



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE "L. CASTIGLIONE"
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct)
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875
e.mail ctmm119008@istruzione.it pec ctmm119008@pec.istruzione.it

Anno Scolastico 2017-2018

Circolare n. 87

SSPG "L. CASTIGLIONE" - BRONTE
Prot. 0000053 del 09/01/2018
(Uscita)

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Ai genitori
Sito web

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA

La scrivente riporta la vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Le SS.LL. sono pertanto invitate ad attenersi alle seguenti disposizioni che integrano le disposizioni già date nella circolare n. 21 del 14/09/2017 e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso i referenti di plesso, prof. Leone Biagio e prof.ssa Anno Longhitano e i due collaboratori del Dirigente Scolastico.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente a scuola e perdura **fino al subentro almeno potenziale**, della vigilanza dei genitori o chi per loro (sentenza Cass. N. 3074 del 30/03/1999).

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi di tale responsabilità solo se:

- Risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno, comunque evidenziarlo);
- Dimostra di non aver potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sul docente grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli art. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni da scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità**.

Entrata

I docenti accoglieranno gli alunni agli ingressi loro assegnati e li condurranno in classe.

Uscita

Gli alunni devono essere accompagnati al cancello di uscita dai docenti che vigilano su di loro fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro (sent. Cass. n. 3074 del 30-3-99).

Cancelli di uscita assegnati alle classi:

Plesso centrale

Cancello principale: corso E – corso H - II G – I M – II M

Cancello laterale (via Roma) corso I – corso F

Cancello Parco Urbano: I B – II B – III B – I L – I G – III G - II L

Plesso nuovo

Cancello principale: Corso A – corso C – corso D

I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli forniscono apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni di età.

In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno (registrandolo come fonogramma). L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità.

I docenti, in caso di mancato ritiro **occasionale** dell'alunno contatteranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro.

l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 20 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori.

Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Qualora il genitore sia **assolutamente impossibilitato** per causa di forza maggiore o caso fortuito al ritiro del figlio può rilasciare all'istituzione scolastica apposita dichiarazione (scaricabile dal sito internet www.scuolacastiglione.gov.it), resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale dichiara:

- La distanza e il tempo di percorrenza del tragitto scuola-casa;

- Che il tragitto è sicuro e non presenta pericoli o ostacoli che possano mettere in pericolo l'incolumità de figlio;
- che il figlio abitualmente percorre da solo il tragitto scuola-casa sulla base di precise istruzioni dettate dal genitore che ha verificato la sicurezza del tragitto medesimo;
- che il percorso a piedi scuola-casa di residenza (o domicilio del minore) effettuato senza la presenza del titolare della responsabilità genitoriale è inserito all'intero di un progetto di formazione e crescita del proprio figlio e che lo stesso è capace di effettuare in assoluta autonomia il percorso suddetto che si considera effettuato la **vigilanza potenziale** del genitore (intesa come attività di vigilanza esplicata attraverso una adeguata e necessaria attività di istruzione, formazione e accompagnamento effettuata dal genitore nei confronti del minore che esclude la sussistenza di una condizione di abbandono in anche potenziale nel percorso scuola-famiglia effettuato in autonomia dal minore medesimo).

Il modulo debitamente compilato e firmato va consegnato ai coordinatori di classe che provvederanno a verificare le eventuali deleghe consegnate dai genitori.

Sarà cura di ogni coordinatore consegnare in segreteria l'elenco degli alunni che usufruiscono dell'uscita autonoma.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono l'uscita degli alunni dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di **assoluta necessità**, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età e alla maturità), sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **è totalmente vietato** l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non far uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come ad esempio fotocopie o reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Scuolabus

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Pertanto, gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, verranno accolti all'ingresso della scuola da un collaboratore scolastico in servizio. Cinque minuti prima del suono della campana di uscita ogni collaboratore scolastico assegnato ai corridoi, preleverà gli alunni e li accompagnerà allo scuolabus.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili. I responsabili dei plessi in caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'articolo 47, comma 1 lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A), prevede obblighi di vigilanza del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come **"controllo assiduo e diretto a scopo cautelare"** degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Si allega la liberatoria alunni sull'uscita autonoma.

IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Magaraci)



Firmato digitalmente da
Magaraci Maria
Qualifica: DS
S.S.P.G. "L. Castiglione" Bronte